



TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza di misura cautelare ex artt. 669 quater e 700 c.p.c.

per Prof. **ACCETTURO Matteo** (Bari, 16.9.1975, CCTMTT75P16A6620), residente in Altamura alla via Mura Megalitiche, 5/B, rappresentato e difeso dall'**Avv. Nicola Roberto Toscano** (C.F.: TSCNCL66C15A893L; p.e.c.: toscano.nicolaroberto@avvocatibari.legalmail.it; fax: 080/5289667) ed anche disgiuntamente dall'**Avv. Gaetano Giampalmo** (C.F.: GMPGTN78H25A893Z; p.e.c.: giampalmo.gaetano@avvocatibari.legalmail.it; fax: 080/5289667) come da procura *ad litem* in calce al presente atto, recante anche elezione di domicilio in Bari, Via Marco Partipilo, n. 48;

- *ricorrente* -

CONTRO

MIUR, Ministero dell'Istruzione e del Merito, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona dei l.r.p.t.

- *resistente* -

IN FATTO

Il Prof. Matteo Accetturo, in data 31.7.2023 (all.to 1) ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Bari e BAT (GPS, fascia 2) per la classe di concorso A050, Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche.

Ha espresso, come prima e seconda preferenza territoriale, una sede scolastica presso Altamura, città di residenza, e fino al termine delle attività didattiche (31.8.2024).



Nella relativa graduatoria, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari (*cf.* **1^ bollettino del 31.8.2023, all.to 2**) gli è stato riconosciuto un punteggio di 100 con **assegnazione presso il liceo "Federico II di Svevia" di Altamura**, seconda preferenza espressa in domanda (*cf.* **all.to 1**), fino al termine delle attività didattiche.

Presso il liceo "Federico II di Svevia" di Altamura, il ricorrente ha di fatto preso servizio in data 1.9.2023, sottoscrivendo relativo contratto fino alla fine delle attività didattiche (**all.to 3**).

Sta di fatto che in data 8.9.2023, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha pubblicato una seconda graduatoria (*cf.* bollettino del 8/9, **all.to 4**) che, per il ricorrente, ha confermato il punteggio di 100, ma mutando sede scolastica e provincia di assegnazione.

Il Prof. Accetturo è stato trasferito dal liceo "Federico II di Svevia" di Altamura, seconda preferenza espressa nella domanda di inserimento GPS, al liceo "Carlo Troya" di Andria, trentaduesima preferenza espressa in domanda (*cf.* **all.to 1**).

Con comunicazione datata 6.9.2023 (precedente la pubblicazione del bollettino del 8/9, *cf.* **all.to 5**), successivamente giunta, l'Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha formalizzato al ricorrente **revoca della nomina presso il liceo di Altamura** con una motivazione non meglio precisata, né controllabile: "*errore rettifica punteggio avente diritto alla nomina*", preferendovi la Prof.ssa Deveteris Maria Maddalena che, nella medesima comunicazione, figura con un punteggio di 101,5, evidentemente maggiore di quello conseguito nel bollettino precedente (99,5, *cf.* **all.to 2**).

Dal 9.9.2023 e fino al 31.8.2024 il ricorrente si trova, perciò, riassegnato dal liceo "Federico II di Svevia" di Altamura al liceo "Carlo Troya" di Andria, come da contratto che si esibisce (**all.to 6**).



Impugna e contesta questa scelta di improvvisa riassegnazione, illegittima per le ragioni che appresso si espongono, pregiudizievole al punto da richiedere una cautela urgente.

IL FUMUS BONI IURIS

La illegittima ed immotivata revoca della assegnazione del ricorrente presso la sede preferenziale di Altamura (11^ preferenza); la illegittima riassegnazione presso la sede di Andria (32^ preferenza), nonostante la disponibilità di posti su scuole indicate in domanda con maggiore preferenza (Ruvo di Puglia, 8^ preferenza), così da sovvertire l'ordine di graduatoria

Il comportamento dell'Amministrazione resistente si appalesa violativo dei basilari principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Il criterio dell'assegnazione delle sedi in caso di selezioni ad evidenza pubblica deve avvenire secondo l'ordine di graduatoria.

Esso criterio assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.

Ne consegue che in sede di assegnazione delle sedi, la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione",

Deve, dunque, escludersi che – per autonoma iniziativa – l'amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria o modificare *ad libitum* la sede una volta legittimamente assegnata all'aspirante in base al punteggio (Cons. St., sez. IV 18 ottobre 2011, n. 5603, richiamata da Tar Piemonte sentenza n. 342/2013)" (Trib. Messina, ord. 10 ottobre 2019).



Alla stregua di questo principio di carattere generale, tenuto conto che l'assegnazione del ricorrente presso la sede preferenziale (n. 2 nell'ordine delle preferenze espresse in domanda) di Altamura, Liceo "Federico II di Svevia" rispecchia il punteggio di 100 pacificamente ottenuto e l'ordine corrispondente nella graduatoria, la scelta dell'Amministrazione di revocare detta assegnazione, confermando il punteggio di 100, si appalesa illegittima, poiché contraria ai richiamati principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Deve, pertanto, annullarsi detta revoca, con **conferma della assegnazione del ricorrente presso il Liceo "Federico II di Svevia"**, alla stregua dell'ordine riportato in graduatoria e del punteggio di 100 pacificamente ottenuto.

In subordine, si eccepisce in ogni caso l'illegittimità, ingiustificatezza, irragionevolezza della scelta dell'Amministrazione resistente di riassegnare il ricorrente presso la sede di Andria, Liceo "Carlo Troya", 32esima preferenza espressa nella domanda del 31.7.2023 (all.to 1), ove si consideri che:

- a) tra le sedi territoriali indicate dal ricorrente vi è Ruvo di Puglia, Liceo "O. Tedone", preferenza n. 8 nella relativa domanda del 31.7.2023 (all.to 1);
- b) presso il medesimo Liceo di Ruvo di Puglia risultano assegnati due docenti, Gaudiano Lorenzo e Fiorino Antonia, rispettivamente con punteggio di 93 e di 89.5, per entrambi inferiore rispetto ai 100 punti pacificamente conseguiti dal ricorrente.

E' per questa ragione che, sia pure in linea subordinata ed in applicazione del medesimo criterio inderogabile e di carattere generale per cui **l'assegnazione delle sedi in caso di selezioni ad evidenza pubblica deve avvenire secondo l'ordine di graduatoria**, il ricorrente, ove non dovesse risultare destinatario di sede scolastica su Altamura, ha **certamente diritto di essere riassegnato su Ruvo di Puglia**, sede di maggiore preferenza (rispetto ad Andria)



espressa nella domanda GPS dove risultano nominati candidati con un punteggio inferiore, così da sovvertire l'ordine di graduatoria.

Concludendo. L'assegnazione delle sedi deve avvenire sulla base delle singole preferenze espresse dai docenti e, all'interno dell'ambito segnato dalle preferenze, **sulla base del punteggio attribuito**. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito, che per l'appunto rileva che la graduatoria deve essere determinata con riferimento "a ciascuna preferenza", per cui non vi è un'unica graduatoria, ma tante graduatorie quante sono le preferenze territoriali espresse: con riferimento a ciascuna preferenza espressa **la graduatoria deve essere dunque redatta tenendo conto del punteggio attribuito** (Trib. Milano sentenza, 22.6.2017).

Era onere del Ministero fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi (v. sul punto Corte Appello Bari, n. 382/2019), gravando sull'Amministrazione, quantomeno per un principio di vicinanza della prova, fornire la dimostrazione che le sedi di cui agli ambiti territoriali richiesti siano state assegnate ad aspiranti aventi un maggior punteggio.

Una prova siffatta nel presente giudizio è totalmente mancante, risultando, invero, la circostanza contraddetta dalle graduatorie offerte in atti e dal maggior punteggio riportato dal ricorrente.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EXART. 669 QUATERE 700 C.P.C.

Il *fumus boni iuris* prodromico alla pronuncia in via cautelare emerge dalla palmare fondatezza degli articolati motivi di ricorso.

Quanto poi al *periculum in mora*, occorre considerare che trattasi di assegnazioni di sede scolastica fino alla fine dell'anno in corso.



Con la conseguenza che, nelle more di un giudizio ordinario, destinato a durare più a lungo, il ricorrente perderebbe definitivamente qualunque forma di tutela reale del diritto dedotto, residuando semmai un mero risarcimento del danno.

Istanza ex art. 151 c.p.c

Da ultimo, soltanto per mero tuziorismo giuridico di evidenza che, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto di causa la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che *“sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente - potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull’assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità di cui si discute - possa di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti”* (cfr. Cass. n. 6381/08; Cass. n. 4714/04)

Fermo quanto precede, nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice ritenesse invece necessaria la notifica del presente ricorso ai controinteressati si fa formale istanza affinché Voglia autorizzare ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue. Nel caso di specie, infatti, la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati e dell’impossibilità di individuarli tutti concretamente, atteso che ad ogni singolo movimento potrebbe corrispondere un movimento consequenziale e così via.

***** ****

CONCLUSIONI



Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto difensore, nella richiamata qualità, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione del presente ricorso, Voglia così provvedere:

- 1) in via preliminare (e soltanto qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro lo ritenesse necessario): rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa per tutte le ragioni meglio descritte in atti, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue;
- 2) IN VIA CAUTELARE, ordinare la **nomina del ricorrente sulla classe di concorso A050 presso il Liceo "Federico II di Svevia" di Altamura**, ovvero, *in subordine*, presso il **Liceo "D. Tedone" di Ruvo di Puglia**, previa disapplicazione/annullamento di ogni decisione di segno contrario, nel rispetto del criterio generale dell'ordine della graduatoria e per le ragioni esattamente esposte e documentate in ricorso;
- 3) NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere definitivamente **nominato ed assegnato, fino alla fine dell'a.s. 2023-24, sulla classe di concorso A050, presso il Liceo "Federico II di Svevia" di Altamura**, ovvero, *in subordine*, presso il **Liceo "D. Tedone" di Ruvo di Puglia**, previa disapplicazione/annullamento di ogni decisione di segno contrario, nel rispetto del criterio generale dell'ordine della graduatoria e per le ragioni esattamente esposte e documentate in ricorso;
- 4) CONDANNARE in ogni fase controparte al pagamento di spese e di compensi da liquidarsi con distrazione.

INDICE DELLA PRODUZIONE

Si offrono in comunicazione i seguenti atti e documenti, con riserva di articolare eventuali richieste istruttorie all'esito delle difese di controparte:



- 1) domanda del 31 luglio 2023 di inserimento nelle GPS;
- 2) bollettino del 31 agosto 2023;
- 3) contratto di assunzione del ricorrente presso Liceo "Federico II di Svevia" di Altamura del 1.9.2023;
- 4) bollettino del 8 settembre 2023;
- 5) comunicazione MIUR, Ambito Territoriale Provincia di Bari del 6.9.2023;
- 6) contratto di assunzione del ricorrente presso Liceo "Carlo Troya" di Andria del 9.9.2023.

Ai fini del contributo unificato per l'iscrizione della causa a ruolo, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, con C.U. calcolato come per legge.

Bari, data del deposito

Avv. Nicola Roberto Toscano

Avv. Gaetano Giampalmo

